REGOLAMENTO (CEE) N. 188/77 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1977

che reca talune modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi per i concentrati di pomodoro e modifica il regolamento (CEE) n. 2055/75 che fissa i coefficienti da applicare a questi prezzi minimi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1164/76 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 2, paragrafi 5 e 6,

considerando che, in vista dell'applicazione uniforme della nozione di concentrati di pomodoro all'importazione nella Comunità, occorre definire tale prodotto ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2055/75 della Commissione, del 31 luglio 1975 (4), ha fissato i coefficienti da applicare al prezzo minimo e al prezzo minimo speciale per i concentrati di pomodoro onde tener conto delle differenze esistenti, in particolare rispetto alle qualità e ai tipi di condizionamento per i quali detti prezzi sono stati fissati ;

considerando che i coefficienti attualmente fissati riguardano i diversi gradi di concentrazione dei concentrati di pomodoro, senza tuttavia far distinzione tra i concentrati medesimi e i concentrati di pomodoro in polvere ; che i concentrati di pomodoro in polvere ottenuti da detti concentrati presentano un elevato tenore di estratto secco ; che occorre pertanto fissare il coefficiente di concentrazione per tale prodotto ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono considerati come concentrati di pomodoro, che appartengono alla sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune, i prodotti ottenuti dai pomodori e aventi un tenore di estratto secco uguale o superiore al 12 % in peso.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2055/75 è sostituito dal seguente :

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 38.
(3) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.
(4) GU n. L 209 del 7. 8. 1975, pag. 7.

« *ALLEGATO*

Coefficienti da applicare al prezzo minimo e al prezzo minimo speciale per i concentrati di pomodoro, espressi in %

Tenore di estratto secco		In imballaggi immediati di 4 kg o più	Imballaggi immediati inferiori a 4 kg ma pari o superiori a 1,5 kg	Imballaggi immediati inferiori a 1,5 kg ma pari o superiori a 0,7 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,7 kg ma pari o superiori a 0,25 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,25 kg ma pari o superiori a 0,15 kg	Imballaggi immediati inferiori a 0,15 kg
pari o superiore a (%)	ma inferiore a (%)						
12	20	76,3	82,2	90,0	94,0	109,6	114,5
20	22	82,7	86,8	95,1	99,2	115,7	124,0
22	24	87,0	91,4	100,1	104,4	121,8	130,5
24	26	91,3	95,9	105,0	109,6	127,8	137,0
26	28	95,6	100,5	110,0	114,8	133,9	143,5
28	30	100,0	105,0	115,0	120,0	140,0	150,0
30	32	104,3	109,6	120,0	125,2	146,1	156,5
32	34	108,7	114,1	125,0	130,4	152,1	163,0
34	36	113,0	118,7	129,9	135,6	158,2	169,5
36	38	117,3	123,2	134,9	140,8	164,3	176,0
38	40	121,7	127,8	139,9	146,0	170,3	182,5
40	42	126,0	132,3	144,6	151,2	176,4	189,0
42	93	130,3	136,8	149,9	156,4	182,5	195,5
93	100	390,0	tutti imballaggi »				

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH